



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 603 del 02/05/2016

OGGETTO: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER REPRESSIONE CONDOTTA ANTISINDACALE — APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 164/2015 DEL 9 NOVEMBRE 2015 — AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 27 marzo 2015, Funzione Pubblica — CGIL Provinciale di Cuneo, con sede in Cuneo, via Coppino n. 2bis, proponeva ricorso avanti al Tribunale di Cuneo, Giudice unico del lavoro, per repressione di condotta antisindacale ex articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di un dirigente e di ordinare al Comune di Cuneo la cessazione di tale comportamento.

Con Ordinanza n. 820/2015, emessa in data 21 aprile 2015 notificata in pari data, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto fondato il ricorso presentato e, conseguentemente, ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento del Comune di Cuneo, e:

- a. *ha ordinato alla parte convenuta la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti e in particolare ordina la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Cuneo per non meno di 15 giorni;*
- b. *ha condannato la parte convenuta a pagare le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.645,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, ed oltre a € 259,00 per contributo unificato.*

Con deliberazione n. 77 del 30 aprile 2015 la On.le Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a proporre ricorso in opposizione avverso la precitata ordinanza 820/2015.

Con ricorso depositato in data 6.5.2015 il Comune di Cuneo proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Giudice di Cuneo che aveva parzialmente accolto il ricorso della CIGL di cui in premessa, sul presupposto che non si trattasse di condotta antisindacale della missiva, ma di comportamento da inserirsi nella normale dialettica;

Con sentenza n.164/2015 pubblicata il 9.11.2015 R.G. 515/2015 il giudice dell'opposizione rigettava il ricorso del Comune di Cuneo e confermava il provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo del 21.4.2015;

Ritenuto tuttavia che sussistano i presupposti per proporre appello avverso detto provvedimento in considerazione del fatto che la giurisprudenza esclude la configurabilità di una condotta antisindacale laddove non vi sia il ricorso da parte del datore di lavoro a mezzi di coartazione o inibizione diretta o indiretta, bensì la mera contestazione della legittimità o opportunità di determinate attività sindacali, contenuta nei limiti fisiologici della dialettica dei rapporti sindacali. Dalla lettura delle due pronunce del Tribunale di Cuneo pare di potersi escludere che vi siano stati da parte dell'Ente atti diretti a reprimere in radice il conflitto con i sindacati ed il contenuto della contestata comunicazione trasmessa via e-mail al personale appartenente al corpo di Polizia mi pare inquadrabile piuttosto nel generale contesto dei rapporti tra il dirigente ed i sindacati CISL e CGIL. La natura diffamatoria affermata con certezza dal Giudice mi pare, al contrario, così evidente.

Vista la delibera della On.le G.C. n. 107 del 28.4.2016 con la quale il Sindaco veniva autorizzato a proporre ricorso in appello avverso la citata sentenza;

Considerato che, in assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio legale, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente e, per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono la vertenza e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il ricorso proposto, si ritiene opportuno, dopo aver interpellato alcuni professionisti, individuare l'avvocato Davide Pietrandrea dello Studio legale Casati & Pietrandrea corrente in Busto Arsizio, via Cardinale Eugenio Tosi 10, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso presunto di € 3.600 oltre Iva e contributo C.P.A. nella misura di legge degli eventuali esposti.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 maggio 2015;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7.01.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016/2018;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”

DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Davide Pietrandrea (codice fiscale PTR DVD 76B03 C413R — partita Iva 03381520125) dello Studio legale Casati & Pietrandrea, corrente in Busto Arsizio via Cardinale Tosi 10, l'incarico di appello, avanti alla Corte d'Appello di Torino ,della sentenza n. 515/2015 RG del Tribunale di Cuneo;
2. di impegnare – a titolo di onorari ed esposti –al momento, la spesa presunta di Euro 4.567,68, comprensiva di Iva e CPA, alla Missione 01, Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il dirigente del Settore Contratti e personale;
6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

**Il Dirigente
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 603 del 2016

N. 563 del 03-05-2016 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER REPRESSIONE CONDOTTA ANTISINDACALE — APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 164/2015 DEL 9 NOVEMBRE 2015 — AFFIDAMENTO INCARICO.-

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160002663/0, Importo: 4.567,68

Cuneo, 04-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)